



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**LEGGE DI DELEGAZIONE  
EUROPEA 2022-2023**  
(Legge 21 febbraio 2024, n. 15)

**Legge 21 febbraio 2024, n. 15**, recante: “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*” pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46](#). Il provvedimento entrerà in vigore in data 10 marzo 2024.

Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO .....</b>	<b>1</b>
1. Gestori e acquirenti di crediti (art. 7) .....	1
2. Controlli sul denaro contante (art. 15).....	1
3. Dati informativi sui trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (art. 18).....	2
4. Mercati delle cripto-attività (art. 19) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' .....</b>	<b>3</b>
1. Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese (all.A) .....	3
2. Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (all.A).....	4
3. Miglioramento equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate (all. A)	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....</b>	<b>5</b>
1. Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza e parità retributiva (art. 9).....	5
2. Direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo (all.A) .....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>6</b>
1. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni (art. 8)..	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ .....</b>	<b>6</b>
1. Contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni (art. 12).....	6
2. Rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13).....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE.....</b>	<b>7</b>
1. Misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (art. 3) .....	7
2. Resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali (art. 5) .....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO .....</b>	<b>9</b>
1. Organismi nocivi su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e da frutto (art. 11).....	9
2. Governance europea dei dati (art. 17).....	9

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

### 1. Gestori e acquirenti di crediti (art. 7)

L'articolo detta i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.

Pertanto, il Governo è tenuto a:

- apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, nonché ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, anche garantendo la coerenza con la disciplina in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;
- individuare le **autorità preposte all'attività di vigilanza**, nonché alle funzioni e compiti previsti dalla direttiva, modificando – ove necessario – la disciplina vigente per attribuire loro il potere di applicare sanzioni amministrative, per le quali sono esplicitamente previsti limiti edittali; nei confronti degli amministratori e del personale dei gestori di crediti è prevista, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati o fondi pensione;
- **modificare il Testo Unico Bancario** per estendere la disciplina nazionale di recepimento della direttiva ai crediti concessi da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti;
- assicurare, conseguentemente, il **coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti** e quella di recepimento della direttiva, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori contenuti nella direttiva medesima. A tal fine, dovrà essere attribuito alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di specifiche violazioni, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dalla citata Direttiva.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 2. Controlli sul denaro contante (art. 15)

L'articolo delega il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione Europea**.

I conseguenti decreti legislativi dovranno essere emanati previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Tali decreti legislativi potranno essere oggetto di ulteriori disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla loro data di entrata in vigore.

I principi specifici della delega, che tiene conto anche dei criteri generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedono che:

- venga adeguato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), anche:
  - confermando le autorità competenti già previste (Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF e la Guardia di finanza), per

la verifica dell'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di informativa previsti per il denaro accompagnato e non accompagnato e definendo il relativo apparato sanzionatorio in caso di inosservanza;

- assicurando la realizzazione, a cura delle citate autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi;
  - prevedendo la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all' art. 7 del regolamento (UE) 2018/1672;
  - applicando il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;
  - prevedendo adeguate forme di scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri;
- venga modificata la disciplina del mercato dell'oro evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro;
  - ci sia ampia informazione dei diritti e degli obblighi per le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato.

Viene specificato, infine, che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **3. Dati informativi sui trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività (art. 18)**

L'articolo reca i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 2023/1113 in materia di **dati informativi** sui trasferimenti di fondi e determinate **crypto-attività** e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849, relativa alla prevenzione dell'uso del **sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

In particolare, nell'esercizio di tale delega - da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento - il Governo è tenuto a:

- stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per alcune specifiche violazioni, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal "decreto Antiriciclaggio" (d.lgs. 231/2007) per gli intermediari bancari e finanziari;
- **attribuire alla Banca d'Italia**, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il **potere di irrogare le sanzioni** e di imporre le **altre misure amministrative**, anche interdittive, previste dal Capo VI del Reg. (UE) 2023/1113;
- **modificare il citato "decreto Antiriciclaggio" per includere i prestatori di servizi per le crypto-attività nel novero degli intermediari finanziari e sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.**

Dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### 4. Mercati delle crypto-attività (art. 19)

L'articolato in commento dispone che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del Reg. (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività, debba effettuarsi **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra i quali:

- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del citato regolamento, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari;
- individuare la **Banca d'Italia e la CONSOB**, quali:
  - **punti di contatto** per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
  - autorità competenti a svolgere i compiti previsti dalle norme UE, prevedendo opportune forme di coordinamento fra loro, nonché con l'IVASS, anche per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
  - soggetti dotati, fra gli altri, dei **poteri di vigilanza e di indagine**, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami;
- disciplinare le sanzioni previste dal regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il **potere di irrogare le sanzioni** e di imporre altre misure amministrative. I principi di delega contengono puntuali disposizioni con riguardo alla misura e ai limiti delle sanzioni, nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente;
- apportare le necessarie modificazioni al D.lgs 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal citato Reg. (UE) n. 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le crypto-attività;
- escludere o ridurre il periodo transitorio previsto fino al 1° luglio 2026, per prestatori di servizi per le crypto-attività che hanno operato in conformità al quadro normativo applicabile prima del 30 dicembre 2024;
- prevedere una **disciplina della gestione delle crisi** per i prestatori di servizi per le crypto-attività.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA'

### 1. Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese (all. A)

L'**Allegato A** del disegno di delegazione europea contiene l'elenco di direttive unionali che il Governo è chiamato a recepire, con appositi decreti legislativi. Tra queste, la direttiva UE n. 2021/2101 obbliga i gruppi multinazionali a dichiarare pubblicamente le tasse pagate in ciascun Paese EU. Il recepimento della direttiva, da parte degli Stati Membri, doveva avvenire entro il **22 giugno 2023**.

In particolare, la direttiva riguarda **i gruppi multinazionali con ricavi totali consolidati superiori a 750 milioni di euro, per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi**. Stabilisce che le multinazionali, per ogni Stato membro, debbono comunicare: il numero di dipendenti; il fatturato netto (compreso il fatturato delle parti correlate); l'utile o la perdita prima delle imposte; le imposte maturate; le imposte pagate; l'ammontare degli utili accumulati.

Gli Stati membri possono introdurre una "clausola di salvaguardia" per consentire ai gruppi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, di differire la divulgazione di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale per un massimo di 5 anni.

## **2. Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (all. A)**

Con la Direttiva 2022/542/UE viene modificato il quadro normativo unionale in materia di aliquote ridotte IVA, in modo da attribuire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella determinazione di tali aliquote, pur nell'ambito di specifici limiti. La direttiva è destinata a entrare in vigore il **1° gennaio 2025**.

In base alla disciplina attualmente vigente, i paesi dell'Unione possono applicare al massimo due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, unicamente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati nell'allegato III della direttiva (che contiene un elenco di 24 tipologie di cessioni di beni o prestazioni servizi agevolabili). Alcuni Paesi, tuttavia, tra i quali l'Italia, sono autorizzati ad applicare aliquote speciali, sulla cessione di determinati beni o sulla prestazione di determinati servizi. Tali aliquote speciali sono aliquote ridotte, inferiori al 5%, già applicate dai Paesi della UE alla data del 1° gennaio 1991.

In base alla nuova direttiva, gli Stati membri potranno continuare ad applicare, al massimo, **due aliquote ridotte**. Tali aliquote non potranno essere inferiori, sempre, **al 5%** e si applicheranno unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate **nell'allegato III (come rimodulato)**.

Gli Stati membri, inoltre, potranno applicare le **aliquote ridotte a un massimo di 24 cessioni di beni o prestazioni di servizi**, tra quelli elencati nel nuovo Allegato III.

Gli Stati membri, inoltre, potranno applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, **un'aliquota ridotta inferiore al 5% (limite minimo) e un'esenzione**, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente a un **massimo di 7 cessioni di beni o prestazioni di servizi**.

Viene, inoltre, stabilito che gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5% o concedevano esenzioni, **con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, a più di sette punti relativi a beni o servizi elencati nell'allegato III, debbano conformarsi alle nuove regole sulle aliquote speciali entro il 1° gennaio 2032** o, se anteriore, al momento dell'adozione del regime definitivo.

Una importante novità contenuta nella Direttiva in esame è data, poi, dall'introduzione di un **"meccanismo di reciprocità"**, in base al quale gli Stati membri potranno applicare aliquote inferiori al 5% o esenzioni, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, **agli stessi beni e/o servizi per i quali gli altri Stati fruiscono di deroghe**.

### **3. Miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate (all. A)**

La direttiva 2022/2381 riguarda il miglioramento della parità di genere fra gli amministratori delle società quotate.

L'obiettivo della Direttiva è quello di prevedere modalità di assunzione trasparenti nelle società quotate, in modo che, entro la fine di giugno 2026, il 40 per cento dei ruoli di amministratore senza incarichi esecutivi e il 33 per cento di tutti i posti di amministratore siano svolti dal genere meno rappresentato.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza e parità retributiva (art. 9)**

La norma stabilisce i principi e i criteri specifici, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, che il Governo dovrà osservare ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Tali principi e criteri sono i seguenti:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

### **2. Direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo (all. A)**

Tra le direttive europee incluse nell'allegato A (art. 1, comma 1) di cui il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle stesse, è presente, al punto 4, la direttiva (UE) 2022/2041 relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni (art. 8)

L'articolo reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE 2022/431 che si inserisce nel Piano europeo di lotta contro il cancro, introduca obblighi specifici per i datori di lavoro riguardanti la **formazione e l'informazione**, considerando anche il parere della comunità scientifica. Inoltre, si prevede un aggiornamento del sistema di sorveglianza sanitaria per garantire la corretta attuazione della direttiva.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

### 1. Contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni (art. 12)

L'articolo in esame prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di **riduzione delle emissioni di gas serra**.

In particolare, è previsto che il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) potenziare la struttura dell'autorità nazionale competente di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Portale ETS) per affrontare nuovi compiti e decisioni economiche;
- b) **istituire un'autorità nazionale competente** responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II, in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- c) **ottimizzare le procedure del Sistema europeo di scambio di quote di emissione** (EU ETS) tramite informatizzazione e coordinamento con il sistema esistente;
- d) rivedere e adattare le sanzioni per garantire efficacia, proporzionalità e prevenzione delle violazioni, specialmente nei nuovi settori inclusi;
- e) **destinare i proventi delle sanzioni** al Ministero dell'ambiente per migliorare le attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio del sistema di **scambio di emissioni**;
- f) assicurare che una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'UE, sia destinata a **promuovere la decarbonizzazione** del settore del trasporto marittimo;

- g) abrogare le disposizioni incompatibili e coordinare quelle del decreto esistente, garantendo la neutralità fiscale nella distribuzione dei proventi delle aste di emissione.

## **2. Rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13)**

L'articolo 13, al comma 1, reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (da effettuarsi entro il 6 luglio 2024).

In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE 2022/2464 riguardante la rendicontazione di sostenibilità e l'attestazione della conformità della rendicontazione, osservi i seguenti specifici criteri direttivi:

- a) Modifiche alla normativa esistente per assicurare il corretto recepimento della direttiva e il coordinamento del quadro normativo nazionale;
- b) conferire **poteri di vigilanza, indagine e sanzione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)** per garantire il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per gli emittenti quotati in Italia;
- c) assegnare poteri di **vigilanza e sanzionatori al Ministero dell'Economia** e delle Finanze e alla CONSOB per garantire il rispetto delle disposizioni relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- d) modificare gli art.li 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 per considerare i cambiamenti nel perimetro di vigilanza della CONSOB;
- e) utilizzare le opzioni normative previste dalla direttiva UE 2022/2464, considerando il contesto nazionale e garantendo la tutela dei destinatari delle informazioni di sostenibilità;
- f) modificare la normativa esistente per coordinarla con la direttiva e garantire il migliore coordinamento con altre disposizioni vigenti;
- g) ricorrere alla disciplina secondaria per l'attuazione delle disposizioni della direttiva;
- h) disciplinare forme di coordinamento tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche competenti nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e dei diritti umani.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE**

### **1. Misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (art. 3)**

La disposizione introduce i principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione. Alla lettera f) quello di prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/

1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555.

Si ricorda che il Decreto legislativo 18/05/2018, n. 65 prevede il rispetto di obblighi da parte degli **operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali**, questi ultimi ove non microimprese e piccole imprese e nel contesto dell'offerta di servizi di mercato online, motore di ricerca online e servizi di *cloud computing*, relativamente all'adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con impatto rilevante.

La disposizione introduce poi, alla lettera g), di prevedere **meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti** (di cui all'art. 3 della direttiva (UE) 2022/2555) **per la comunicazione dei dati previsti dal par. 4 del medesimo art. 3** (nome, indirizzo, recapiti aggiornati, settori e sotto-settori pertinenti ecc.), compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura.

Si ricorda che, tra i **soggetti essenziali** di cui all'art. 3 della direttiva (UE) 2022/2555, rientrano:

- i **soggetti di cui all'allegato I** della medesima direttiva **che superano i massimali** (occupati, fatturato, o totale di bilancio) **per le medie imprese** di cui all'art. 2, par. 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si considerano medie imprese e i prestatori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché prestatori di servizi DNS, indipendentemente dalle loro dimensioni;
- altri soggetti identificati dallo Stato come essenziali o critici come previsto al paragrafo 1, punti e), f) e g) del medesimo art. 3 della direttiva (UE) 2022/2555.

Sempre ai fini della direttiva sono considerati **soggetti importanti i soggetti di una tipologia elencata negli allegati I o II che non sono considerati soggetti essenziali**. Ciò comprende soggetti identificati dagli Stati membri come soggetti importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e).

La disposizione introduce poi, alla lettera m) di **individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'art. 23, par. 2**, della direttiva (UE) 2022/2555. È ivi previsto che, se opportuno, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti comunichino senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari sono in grado di adottare in risposta a tale minaccia. Se opportuno, i soggetti informano tali destinatari anche della minaccia informatica significativa stessa.

## **2. Resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali (art. 5)**

L'articolo reca i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022.

Al comma 1 lettera d) di istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni, di coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da

parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 5 comma 1 della direttiva (UE) 2022/2557, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c).

Al comma 1, lettera g) di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore delle infrastrutture digitali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO**

### **1. Organismi nocivi su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e da frutto (art. 11)**

L'articolo in commento elenca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, che ha modificato l'elenco degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante da frutto, nonché sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Per recepire le nuove disposizioni unionali dovrà essere adeguato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 e dovranno anche essere adeguate le misure transitorie del suddetto decreto legislativo, in modo da poter consentire la commercializzazione di sementi e piantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC (conformità agricola comunitaria), esistenti già prima del 1° gennaio 2017 e che sono state ufficialmente certificate o che soddisfano le condizioni per essere qualificate come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029.

Sarà, infine, necessario correggere, per una corretta interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni, errori materiali e difetti di coordinamento, riscontrati in alcuni articoli del suddetto decreto legislativo.

### **2. Governance europea dei dati (art. 17)**

La disposizione in commento, per consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sulla Governance europea dei dati (Reg. UE n. 2022/868), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il suddetto regolamento ha l'obiettivo di **creare uno spazio unico europeo di dati aperto** in cui vengono raccolti dati personali, non personali e dati commerciali sensibili in modo che anche le imprese abbiano facilmente accesso a tali dati.

Nella disposizione in esame vengono riportati alcuni **principi e criteri direttivi specifici** per la delega, in particolare l'articolo prevede la:

- designazione di una o più **autorità che siano competenti per i servizi di intermediazione dei dati** e per la registrazione di organizzazioni che trattano dati a fini altruistici cioè condividendo volontariamente i dati, con il consenso degli

interessati, senza un compenso che vada oltre la copertura dei costi (art. 13 e 23 Reg. UE n. 2022/868);

- l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare l'altruismo dei dati come sopra definito, stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere trasmesse agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati;
- la nomina di **organismi competenti** che forniranno assistenza su come strutturare e conservare i dati (cfr. art. 7 del Reg.), avvalendosi anche di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici, che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento;
- l'individuazione di **presupposti di liceità per la trasmissione a terzi** di dati personali, ai fini del riutilizzo dei dati sulla base di quanto previsto dall'art. 1, par. 3, del Reg. (UE) 2022/868 che prevede che il diritto dell'Unione europea si applichi a qualunque tipo di dato personale;
- l'adozione di un **nuovo sistema sanzionatorio**, penale e amministrativo, che contempli sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 34 del regolamento (trasferimento di dati non personali a Paesi terzi, condizioni di servizi per la fornitura di dati, ecc.);
- **l'adeguamento del sistema delle tutele amministrative e giurisdizionali** alle fattispecie previste dagli art.li 9, par. 2 (assicura che ogni persona fisica e giuridica interessata alla richiesta di riutilizzo abbia effettivo diritto di ricorso), 27 (garantisce che su qualunque aspetto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare un reclamo individuale) e 28 (prevede che le persone fisiche e giuridiche abbiano diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo sulle decisioni delle autorità competenti).

Le amministrazioni competenti dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione (comma 3).